

Statuto
dell'"Associazione Culturale Armònia APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (Codice del Terzo settore), l'associazione di promozione sociale denominata: "Associazione Culturale Armònia APS", con la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
2. L'associazione ha sede legale in FORLI' (FC), via Lombardia n. 11.
3. Il cambiamento dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica dello statuto e sarà comunicato dal Consiglio direttivo all'ente competente.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice del Terzo settore, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale approvazione di un regolamento per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso stabilisce le regole generali di funzionamento dell'organizzazione.

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 - Attività di interesse generale

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rientranti nella seguenti disposizioni dell'art. 5 del Codice del Terzo settore: lettera d) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"; lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore; lettera k) "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso".

L'associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico sia dei suoi soci che dei soggetti destinatari delle iniziative nei campi della cultura, segnatamente musicale, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale in generale, romagnolo e forlivese in particolare.

L'associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, può svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di

interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci anche in via telematica. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'associazione potrà, inoltre, svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D.LGS. n. 117/2017, individuate dal Consiglio direttivo, a condizione che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri fissati dalla normativa regolamentare richiamata dall'art. 6 del citato decreto.

Art. 6 - Soci

1. L'associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse, esso dovrà essere integrato entro un anno, come previsto dall'art. 35, comma 1-bis del Codice del Terzo settore. Il numero dei soci è illimitato.

2. Possono essere soci le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale o gli enti del Terzo settore, nei limiti stabiliti dall'art. 35 del Codice del Terzo settore, che condividano gli scopi dell'associazione e siano in grado di contribuire allo svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 7 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio direttivo potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione e la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 6 dello statuto.

2. Gli enti diversi dalle persone fisiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale previa delibera dell'organo di amministrazione.

3. Il Consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione del nuovo socio.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda dall'assemblea, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna. L'assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

5. Per effetto della delibera di ammissione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel libro degli associati.

6. I soci persone fisiche che aderiscono all'associazione prestano un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versano una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso; sono soci sostenitori coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante conferimento in denaro o in natura.

7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di:

- * eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- * essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- * essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

* esaminare la documentazione contabile ed i libri sociali dell'associazione; approvare i bilanci di esercizio o i rendiconti per cassa dell'associazione, consultare i verbali delle assemblee;

* votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

* rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

* svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

* versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio direttivo. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 9 - Volontari

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Tutti i volontari debbono essere iscritti in un apposito registro dei volontari.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

5. I volontari debbono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo, previo sollecito scritto inviato al socio moroso per email, trascorsi almeno trenta giorni dall'invio del sollecito senza il versamento della quota sociale annuale;

c) recesso: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; il recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) esclusione: l'associato può essere escluso con delibera del Consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto oppure qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 11 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo, se nominato;
- e) Revisore legale dei conti, se nominato.

Art. 12 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente oppure, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, tramite qualunque mezzo che consenta di avere ricevuta (raccomandata a.r., e-mail, pec, ecc.), almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
7. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - Competenze dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove necessario per legge;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva eventuali regolamenti;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio direttivo che respingono una domanda di ammissione o che escludono un associato;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati.
2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può ricevere una sola delega.
4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria approva le modifiche dello statuto dell'associazione, delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dai presenti.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona designata dai presenti. Nelle assemblee straordinarie la funzione di segretario è svolta dal notaio.

3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

4. Le decisioni dell'assemblea, validamente adottate, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee.

Art. 17 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea degli associati ed è composto da tre ad undici membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

2. I consiglieri restano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; possono essere rieletti. I consiglieri decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive. I consiglieri nominati dall'assemblea nel corso del mandato cessano dalla carica insieme con gli altri consiglieri al termine del mandato.

2. Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il presidente ed un vicepresidente.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve essere convocata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

4. Compete al Consiglio direttivo

a) compiere tutti gli atti di amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; convocare l'Assemblea; determinare la quota associativa annuale ed eventuali contributi straordinari per specifiche attività o esigenze;

c) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) eleggere il presidente e il vicepresidente;

f) nominare il segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti

il Consiglio direttivo oppure anche tra i non associati;

g) deliberare sulle domande degli aspiranti associati;

h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal presidente per motivi di urgenza;

i) assumere il personale strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e comunque nei limiti consentiti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore;

l) deliberare l'esclusione degli associati.

5. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente o a un Comitato esecutivo. Le riunioni dell'eventuale del Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Gli organi delegati debbono riferire al Consiglio direttivo almeno ogni tre mesi.

Art. 18 - Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione.

6. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura la tenuta dei libri contabili, effettua le riscossioni ed i pagamenti previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'associazione può nominare un organo di controllo monocratico o collegiale.

2. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo settore.

3. L'organo di controllo collegiale è composto di tre membri scelti tra persone non associate. L'unico componente dell'organo di controllo monocratico oppure almeno un componente dell'organo di controllo collegiale devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 del codice civile.

4. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio direttivo.

5. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

6. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Revisione legale dei conti

1. L'associazione può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, salvo che sia stata attribuita all'organo di controllo la revisione legale.

2. La nomina del revisore legale o della società di revisione è obbligatoria quando siano stati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo settore.

3. Il revisore legale dei conti dura in carica tre esercizi.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- * quote associative;
- * contributi pubblici e privati;
- * donazioni, legati e lasciti testamentari;
- * rendite patrimoniali;
- * attività di raccolta fondi;
- * rimborsi da convenzioni;
- * ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore;
- * contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- * contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- * entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- * proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- * erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- * entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- * altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale nonché con le normative amministrative e fiscali vigenti;

* ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

Art. 22 - Libri dell'associazione

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle assemblee del Consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle assemblee dell'organo di controllo, se nominato.
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti dal Consiglio direttivo; il libro di cui alla lettera d) è tenuto dall'organo di controllo.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta inviata all'organo di amministrazione per e-mail con un preavviso di almeno sette giorni.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi o riserve comunque denominate, durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo settore.

2. E' fatto obbligo all'associazione di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Esercizio sociale e scritture contabili

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'associazione è obbligata alla tenuta delle scritture contabili stabilite dagli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e relative norme di attuazione.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene presentato per l'approvazione all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 25 - Bilancio

1. Nei termini utili per il deposito nel registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi di legge, il Consiglio direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Ove ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque determinate, siano inferiori a 300.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3. Ove ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, siano superiori ad 1 milione di euro, l'associazione deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

4. Ove ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

5. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare

annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 26 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate all'associazione per e-mail con un preavviso di almeno sette giorni.

Art. 27 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 28 - Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 29 - Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 30 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale derivanti dall'attività dell'associazione.

Art. 31 - Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 32 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo settore, alle sue norme di attuazione ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Filomena De Pasquale

" Silvia Deflorian (impronta sigillo)